

Regolamento per l'utilizzo delle foresterie

Approvato nella sua formulazione definitiva con Delibera n. 88-2024 del 16 ottobre 2024

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e le modalità di gestione degli immobili destinati ad uso foresteria afferenti ai Centri di ricerca e/o all'Amministrazione centrale.

Le Foresterie del CREA costituiscono un importante volano alle attività di ricerca, consentendo di ospitare persone italiane e straniere collegate alle finalità di ricerca e istituzionali dell'Ente per i periodi necessari al completamento delle attività e comunque non oltre il periodo massimo previsto dall'art. 4, soprattutto in sedi distanti dai centri abitati o non servite dai mezzi pubblici, e quando siano necessari alloggiamenti temporanei per ospitalità scientifica.

Le foresterie devono essere utilizzate esclusivamente per finalità correlate alle attività istituzionali, per esigenze di servizio e sono destinate ad ospitare:

- personale che collabora con l'Ente a fronte di borse di studio, assegni di ricerca, stages formativi per studenti e dottorandi, convenzioni, protocolli d'intesa e iniziative comunque correlate ad attività istituzionali del CREA;
- personale dipendente dell'Ente incaricato di svolgere attività di servizio presso la sede ove è ubicata la foresteria.

Art. 2

Adempimenti per la gestione delle foresterie

I Direttori dei Centri di ricerca o il Direttore generale cui afferiscono le unità immobiliari destinate ad uso foresteria sono responsabili della gestione delle foresterie e sugli stessi ricade l'obbligo di procedere alla verifica dei seguenti requisiti:

1. destinazione catastale ad uso abitativo;
2. abitabilità e agibilità;
3. requisiti di sicurezza e igienico – sanitari;
4. adeguamento alla normativa antincendio.

La verifica dei requisiti sopra indicati deve essere preliminare all'utilizzo ad uso foresteria degli immobili afferenti al Centro o all'Amministrazione centrale.

La documentazione relativa alla sussistenza dei suddetti requisiti è trasmessa all'USC4 – Ufficio Patrimonio e valorizzazione immobiliare, che ne verifica la completezza e la acquisisce nei propri archivi.

I Direttori dei Centri o il Direttore generale cui afferiscono le unità immobiliari destinate a uso foresteria provvedono agli adempimenti di seguito elencati:

- 1) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per mantenere le foresterie in buono stato;
- 2) obblighi di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- 3) verifica dell'obbligo di corresponsione del contributo di soggiorno presso il Comune dove è ubicato l'immobile destinato a foresteria;
- 4) custodia e cura delle condizioni igienico-sanitarie delle foresterie;
- 5) verifica dello stato delle foresterie al termine di ciascun soggiorno;
- 6) comunicazione all'Ufficio che accerta le entrate dell'Amministrazione Centrale dei rimborsi spesa percepiti con cadenza semestrale. Gli importi riscossi, tramite bonifico, a titolo di rimborso spese, dovranno essere utilizzati per apportare migliorie e/o per l'ordinaria gestione delle stesse foresterie.

Art. 3

Modalità per usufruire delle foresterie

La richiesta di utilizzo della foresteria dovrà essere inviata tramite posta elettronica al Centro o all'Amministrazione centrale cui afferisce la foresteria. Nella richiesta devono essere indicati i dati del richiedente, la durata di permanenza unitamente alla motivazione che ne giustifichi l'istanza. Il Direttore del Centro o il Direttore generale adoterà la relativa autorizzazione, assumendosi la piena responsabilità, tramite predisposizione di apposita determina nella quale dovranno essere individuati gli spazi concessi ad uso foresteria oltre alla specifica indicazione della durata, della motivazione e dell'importo a titolo di rimborso spese che deve essere corrisposto secondo quanto indicato nell'art. 5.

Art. 4

Durata del soggiorno

La fruizione della foresteria è consentita per un periodo di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo non superiore al triennio con apposito motivato provvedimento del Direttore del Centro o del Direttore generale, a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato.

Art. 5

Determinazione rimborso spese per uso foresteria

L'importo dovuto, a titolo di rimborso spese è:

- 20 €/persona per il giorno 1°;
- 7 €/persona per i successivi giorni 2-30;
- 5 €/persona dal giorno 31 fino al termine del periodo di soggiorno proroghe incluse.

Il pagamento dell'importo dovuto, fino a un massimo di un trimestre (90 giorni), deve essere effettuato anticipatamente rispetto al periodo di permanenza nella foresteria a mezzo bonifico, indicando il nominativo e la causale "utilizzo foresteria Sede CREA XXXX" e fornendone comunicazione via e-mail al Centro o all'Amministrazione Centrale. Trascorso il trimestre, l'assegnatario della foresteria dovrà provvedere al pagamento dell'importo relativo all'ulteriore trimestre.

È facoltà del CREA aggiornare l'importo del rimborso spese da corrispondere, provvedendo a pubblicare il relativo provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

Art.6

Regole generali di condotta per l'utilizzo delle foresterie

All'atto della consegna dell'immobile a uso foresteria, l'assegnatario deve sottoscrivere un modulo di assunzione di responsabilità in merito al corretto uso della stessa.

Tutti gli utilizzatori della foresteria sono tenuti a:

- osservare il presente Regolamento nonché le ordinarie regole di convivenza;
- informare il personale incaricato dal Centro o dall'Amministrazione centrale in caso di guasti o di irregolare funzionamento degli impianti;
- consentire l'accesso al personale autorizzato dal Direttore del Centro di ricerca o dal Direttore generale;
- utilizzare gli arredi e le suppellettili con cura e diligenza;
- provvedere a riconsegnare i locali assegnati ad uso foresteria nelle condizioni in cui sono stati ricevuti;
- mantenere il decoro e provvedere alla pulizia dei locali utilizzati durante il periodo di soggiorno.

È fatto divieto di:

- detenere armi di ogni tipo, sostanze esplosive, sostanze stupefacenti, materiali infiammabili;
- introdurre animali e ospiti;
- fumare in tutti i locali della foresteria.

Il CREA declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose derivanti dall'uso improprio dei locali della foresteria da parte dei relativi assegnatari.

Il CREA non risponde, altresì, di infortuni per cause allo stesso non imputabili, per furti e per eventuali danni causati a persone o cose derivanti da calamità naturali.

Art. 7 **Riconsegna**

La foresteria dovrà essere riconsegnata nello stato in cui è stata assegnata e libera da ogni effetto personale.

Il Direttore del Centro di ricerca o il Direttore generale o loro delegato provvederà ad effettuare un sopralluogo al fine di attestare le condizioni della foresteria al momento della restituzione, redigendo apposito verbale.

Nel caso in cui siano stati riscontrati dei danni causati dall'assegnatario, quest'ultimo deve provvedere al ristoro dei danni causati.

Il CREA si riserva di intraprendere ogni azione legale di tutela in caso di danni ai locali ad uso foresteria o di furto per oggetti in essa allocati.

Art. 8 **Revoca**

È facoltà del CREA revocare le autorizzazioni concesse per sopravvenute esigenze istituzionali, provvedendo qualora necessario alla restituzione del rimborso spese già incassato.

Art. 9 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento approvato con Delibera n. 42-2024 assunta nella seduta del 26.06.2024 e approvato nella sua formulazione definitiva con Delibera n. 88-2024 assunta nella seduta del 16 ottobre 2024 entrerà in vigore il 1° novembre 2024 e da questa data si intendono abrogati il precedente Regolamento adottato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 208-08 e tutte le circolari adottate in materia.